

CAMERA DEI DEPUTATI N. 224

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO VINCENZO, ALIVERTI, BOLDRIN, ARMELLA, SPERANZA, IANNIELLO, LOMBARDO, GARZIA, CAVALIERE

Presentata il 29 luglio 1976

Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, recante norme sulla sistemazione di lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esame della legge 22 dicembre 1975, n. 727, ai fini della sua applicazione ai lavoratori dipendenti da cooperative e ditte appaltatrici dei servizi assunti in gestione diretta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che sono indicati nella tabella annessa alla legge stessa, ha messo in evidenza le seguenti lacune che, se non vi si pone tempestivo rimedio, rischierebbero di vanificare, in buona parte, gli obiettivi di natura sociale perseguiti dal provvedimento legislativo: la legge potrebbe addirittura rimanere inoperante date le reazioni dei lavoratori interessati come si dirà in seguito.

Limiti di età:

1. — Impossibilità per non meno di 150 dei 580 dipendenti indicati nell'articolo 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 727, di essere inquadrati nei ruoli del personale permanente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avendo superato i limiti di età in essa

previsti; ciò recherà danno agli interessati che saranno estromessi dal lavoro senza alcuna valida soluzione di ricambio non potendo, allo stato delle cose, i servizi di cui trattasi essere ulteriormente appaltati anche se, pur disponendo la legge dell'assunzione in gestione diretta da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di cui sopra, essi di fatto continuano ad essere svolti dalle cooperative e società interessate, in attesa degli adempimenti richiesti dalle norme legislative anzidette.

Il limite di età e le conseguenze che ne derivano creeranno inoltre serie difficoltà all'azienda dei monopoli perché, non disponendo essa in alcuni dei posti di lavoro indicati nella tabella di cui sopra, e particolarmente a Castellammare di Stabia, Tortona e Venezia, di personale proprio, in grado di sostituire gli operai non inquadrabili, non si troverà, se non dopo avere indetto ed espletato un nuovo concorso di assunzione di nuovi operai e cioè dopo

circa un anno e mezzo o due, in grado di assicurare il regolare svolgimento dell'attività indispensabile al tempestivo approvvigionamento dei generi (sali e tabacchi) per soddisfare le esigenze di consumo della popolazione.

Trattamento economico.

2. — Il personale delle ditte e cooperative appaltatrici avente titolo all'inquadramento, ha nella stragrande maggioranza presentato domanda di partecipazione al concorso previsto dalla legge n. 727, subordinando — però — l'inquadramento al riconoscimento economico e giuridico attualmente in godimento, perché quello di cui verrebbe ad usufruire in conseguenza dell'inquadramento stesso stando alle norme fin qui applicabili (e ciò del resto era stato rilevato da alcuni colleghi della Commissione finanze e tesoro in sede di esame del disegno di legge) darebbe una differenza in meno che in non pochi casi, anche in rapporto all'anzianità di servizio, raggiungerebbe le 50.000 o 60 mila lire mensili.

I motivi del previsto lamentato trattamento inferiore sono due:

a) la retribuzione fondamentale del personale di ruolo dei monopoli è inferiore a quella del corrispondente personale degli appalti regolato dal contratto collettivo di lavoro AUSITRA;

b) i lavoratori delle cooperative e ditte appaltanti oltre ad avere il trattamento di cui sopra usufruiscono attualmente degli aumenti periodici biennali in rapporto alla anzianità di servizio. Una volta inquadrati essi saranno invece assistiti dalla retribuzione fondamentale base, senza alcun aumento periodico in quanto la legge prevede che l'inquadramento avvenga mediante nomina in prova il che significa che la paga

o lo stipendio non potranno essere che quelli iniziali previsti per la categoria o qualifica di inquadramento.

Ad ovviare ai vari seri inconvenienti di cui sopra si provvede con la presente proposta di legge che prevede appunto:

a) l'inquadramento con l'osservanza di alcune formalità (domanda, quadro di corrispondenza) previste dalla legge predetta, del personale escluso per limiti di età dall'applicazione della legge n. 727;

b) l'attribuzione al personale inquadrato di tanti aumenti periodici biennali pensionabili quanti siano necessari al raggiungimento della parità economica della retribuzione fondamentale, con il superamento di quella disparità che ha inciso — come si è detto — in modo negativo sui comportamenti del personale interessato avendo presentato domanda di inquadramento subordinandola — però — all'accoglimento delle giuste ed obiettive richieste già indicate. È chiaro che ove permanesse la disparità l'obiettivo della legge n. 727 difficilmente potrebbe essere raggiunto e la legge potrebbe per molta parte restare inoperante e quindi gli appalti non potrebbero di fatto essere eliminati;

c) il maggiore onere previsto non superiore ai 250.000.000 annui troverà ampia copertura nella riduzione corrispondente delle somme in capitoli di spesa del bilancio dei monopoli stanziati per gli appalti da eliminare e consentirà di superare le notevoli inconcepibili disparità del trattamento sopraindicato.

Circa l'assunzione del personale che ha superato i limiti di età, la relativa spesa è già coperta con lo stanziamento di cui all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 727, essendo detto personale compreso nel numero delle 580 unità indicate al terzo comma dell'articolo 1 della legge stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il limite massimo di età previsto dall'articolo 2, comma primo, della legge 22 dicembre 1975, n. 727, è elevato in ogni caso a 60 anni.

I dipendenti dalle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla legge anzidetta sono mantenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti massimi di età pensionabile fissati per il personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

ART. 2.

All'assunzione del personale di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione dei monopoli di Stato provvederà con le modalità indicate nella ripetuta legge n. 727.

Il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 727, decorrerà da quello di entrata in vigore della presente legge per quei dipendenti da imprese e cooperative che non siano stati ammessi a presentare domanda per non essersi trovati nelle condizioni di cui all'articolo 2 dell'anzidetta legge n. 727, o che non siano stati assunti dalle imprese e cooperative anzidette entro il 31 dicembre 1975.

ART. 3.

L'inquadramento avverrà mediante nomina in ruolo nella qualifica corrispondente a quella prevista per l'esercizio delle mansioni prevalentemente espletate dal predetto personale nell'ultimo biennio fino alla data di entrata in vigore della presente legge e tenendo conto del quadro di corrispondenza di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 727.

ART. 4.

Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico al personale di cui alla presente legge ed a quello inquadrato ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 727, nel caso in cui la retribuzione mensile tabellare in godimento all'atto del passaggio nei ruoli

del corrispondente personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, risultasse superiore a quelle attribuibili in conseguenza dell'inquadramento predetto, al personale interessato saranno attribuiti tanti aumenti periodici biennali pensionabili fino al raggiungimento della retribuzione tabellare mensile in godimento.

ART. 5.

All'ulteriore onere annuo valutato in lire 250.000.000, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sui quali gravano le spese per i servizi precedentemente appaltati (capitoli 191, 194, 228, 229 e 275 dell'anno 1976 e corrispondenti capitoli degli anni successivi).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.